



**Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari**

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEI RAGAZZI"**

PARTE I

Articolo 1 (Finalità)

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un organismo consultivo a base democratica che promuove e consente l'educazione delle nuove generazioni alla democrazia, alla partecipazione e all'impegno nella comunità di vita.

Articolo 2 (Funzioni e competenze)

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha funzioni consultive e propositive, che si esercitano mediante pareri o richieste di informazione nei confronti del Consiglio Comunale della città sui temi e i problemi che riguardano le varie esigenze che provengono dal mondo giovanile.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo autonomo e libero; la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha competenza nelle seguenti materie:

- Scuola;
- Ambiente;
- Sport, cultura, giochi e tempo libero;
- Rapporti con l'associazionismo;
- Solidarietà e servizi sociali;
- Diritti e doveri dei ragazzi.

Articolo 3 (Composizione)

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è composto da n. 20 rappresentanti eletti fra gli alunni iscritti alla V classe delle Scuole Elementari e alle classi I, II e III delle Scuole Medie, così suddivisi:

Scuole Elementari n. 7 seggi così distribuiti per plesso scolastico:

- Scuola Elementare Borgona n. 2 seggi;
- Scuola Elementare Densi n. 2 seggio;
- Scuola Elementare Bellieni n. 1 seggi;
- Scuola Elementare M. Angellu n. 1 seggio;
- Scuola Elementare De Amicis n. 1 seggio.

Scuole Medie n. 13 seggi così distribuiti per plesso scolastico:

- Scuola Media M. Angellu n. 7 seggi;
- Scuola Media Brunelleschi n. 6 seggi.



Comune di Porto Torres Provincia di Sassari

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi viene eletto di norma nel mese di novembre e dura in carica due anni.

Qualora gli eletti, nel corso del loro mandato, si trasferiscano in un altro istituto scolastico mantengono il loro incarico.

I consiglieri eletti dovranno dimettersi una volta conseguita la licenza media o al compimento del quattordicesimo anno di età.

Il consigliere dimissionario verrà surrogato dall'alunno risultante primo dei non eletti nel medesimo plesso scolastico.

Articolo 4 (Funzionamento)

La prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi è convocata dal Sindaco del Comune entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti.

Le sedute successive sono convocate direttamente dal Sindaco dei Ragazzi oppure su richiesta scritta della maggioranza assoluta dei consiglieri. Il Consiglio si riunisce altresì su istanza motivata del Sindaco, dell'Assessore alle Politiche Giovanili, del Presidente del Consiglio Comunale o del Presidente della Commissione consiliare competente.

Alle sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi hanno facoltà di partecipare con diritto di parola, ma senza diritto di voto e senza diritto ad alcun compenso, il Sindaco del Comune o un suo delegato.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà riunirsi almeno tre volte durante ciascun anno del proprio mandato.

Le sedute sono pubbliche e sono valide se è presente almeno la metà più uno dei consiglieri.

Le convocazioni sono fatte con avvisi da comunicare ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta.

Le sedute sono verbalizzate da un funzionario comunale nominato dal Sindaco e i relativi verbali sono pubblicati sul sito Internet del Comune.

Ai componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi non è dovuto alcun compenso o rimborso.

Articolo 5 (Elezione del Sindaco)

Durante la prima seduta il Consiglio Comunale dei Ragazzi elegge a scrutinio segreto il Sindaco. Nella prima votazione occorre la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Se dopo la prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti ed è proclamato Sindaco colui che consegue la maggioranza dei voti. Qualora la votazione di ballottaggio dia luogo a parità di voti tra i due candidati viene proclamato Sindaco il più giovane di età.

La durata della carica di Sindaco dei Ragazzi coincide con la durata del Consiglio. In caso di dimissioni il Consiglio provvede, nella prima seduta utile, ad eleggere un nuovo Sindaco.



**Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari**

Articolo 6 (Funzioni del Sindaco)

Il Sindaco eletto rappresenta il Consiglio Comunale dei Ragazzi e ha il compito di convocare, presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio stesso. Il Sindaco assicura altresì che l'attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi sia basata sul rispetto dei principi di collaborazione e coordinamento con l'Amministrazione Comunale.

Articolo 7 (Scioglimento del Consiglio)

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è sciolto per:

- a) scadenza del mandato (biennale);
- b) impossibilità di surroga dei consiglieri decaduti o dimissionari nel caso in cui non possa essere assicurata la normale composizione del Consiglio (venti membri).

Articolo 8 (Deliberazioni)

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi delibera con la presenza di almeno undici componenti (compreso il Sindaco).

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, nella quale non sono computati gli astenuti. Tutte le votazioni avvengono per alzata di mano.

Articolo 9 (Sede e risorse organizzative)

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunisce di norma presso una sala messa a disposizione dal Comune di Porto Torres.

L'Amministrazione Comunale assicura al Consiglio dei Ragazzi, oltre al materiale necessario per il suo funzionamento, l'utilizzo delle strutture comunali per lo svolgimento della sua attività, compatibilmente con le esigenze dei vari uffici.

PARTE II

Articolo 10 (Elettorato attivo e passivo)

Possono essere sia elettori che candidati tutti gli alunni delle classi V delle Scuole Elementari e delle classi I, II e III delle Scuole Medie che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.



Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari

Articolo 11 (Modalità di elezione)

Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:

- Entro il 15 ottobre dell'anno di scadenza del mandato del Consiglio Comunale dei Ragazzi vengono presentate le candidature presso i Dirigenti scolastici delle scuole cittadine. La presentazione della candidatura è libera, salvo l'obbligo di ogni candidato di accettare per iscritto la candidatura stessa, previa autorizzazione dei genitori.
- Entro il 20 ottobre i Dirigenti scolastici formano le liste dei candidati, una per ogni plesso, disponendoli in ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome, del nome e della classe di appartenenza.
- Entro la fine di ottobre si tiene la “campagna elettorale” che si svolgerà nelle scuole da parte degli alunni interessati nelle forme che, d'intesa con il corpo insegnante, riterranno più opportune (assemblee, volantinaggi, dibattiti in classe, ecc.).
- In ogni scuola è nominata dal Dirigente scolastico, o da un suo delegato, una Commissione Elettorale con il compito di vigilare sulla regolarità del procedimento. Tale commissione comprende, oltre al Dirigente o a un suo delegato, che la presiede, un rappresentante degli insegnanti e tre rappresentanti degli studenti non candidati. La Commissione Elettorale ha il compito di nominare il seggio elettorale costituito da tre scrutatori, scelti tra gli studenti non candidati, e un presidente nominato tra i genitori. La Commissione ha anche il compito di decidere, a maggioranza, su eventuali ricorsi inerenti il procedimento elettorale, che devono essere presentati al Dirigente scolastico entro 24 ore dal fatto per il quale si intende ricorrere e decisi entro le 48 ore successive. La decisione della Commissione Elettorale è inappellabile.
- Le operazioni di voto si devono svolgere entro il 30 novembre in un unico giorno per tutte le scuole, scelto d'intesa con l'Amministrazione comunale, esclusivamente in orario scolastico (9.00-12.00).
- Gli elettori ricevono una scheda sulla quale possono esprimere una sola preferenza con l'indicazione del cognome del candidato preferito o del nome e del cognome in caso di identità di cognome tra i candidati. La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore. Deve essere garantita la piena autonomia e segretezza del voto.
- Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura dei seggi. Vengono eletti consiglieri i candidati più votati in ciascun plesso scolastico, in base alla ripartizione dei seggi prevista dall'art. 3 del presente Regolamento. In caso di parità di voti fra due o più candidati viene eletto il più giovane di età.
- Il primo giorno feriale successivo alle elezioni, i risultati dello scrutinio, con l'intera lista degli eletti e le relative preferenze, sono consegnate, a cura dei Dirigenti scolastici o loro delegati, al Sindaco del Comune di Porto Torres.



Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari

Articolo 12 (Proclamazione degli eletti)

Il Sindaco di Porto Torres, entro tre giorni dal voto, proclama ufficialmente la composizione del Consiglio dei Ragazzi e provvede a darne notizia mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune.

Articolo 13 (Norma transitoria)

Per il primo anno (2011) le elezioni per la nomina del Consiglio dei Ragazzi si svolgeranno secondo tempi e modalità da concordare tra i Dirigenti scolastici e l'Amministrazione comunale, in deroga a quanto previsto dall'art. 11 del presente Regolamento.

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 23 maggio 2012